

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-ter N. 26-A

RELAZIONE DELLA GIUNTA

PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

(Relatore: VIETTI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ, AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

MICCICHÈ

per il reato di cui all'articolo 595, comma 3, del codice penale (diffamazione col mezzo della stampa)

TRASMESSA DAL TRIBUNALE DI PALERMO
E PERVENUTA ALLA PRESIDENZA DELLA CAMERA

il 25 ottobre 1995

Presentata alla Presidenza il 26 febbraio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — La vicenda all'esame dell'Assemblea riguarda un procedimento penale iniziato nei confronti del deputato Miccichè per il reato di diffamazione col mezzo della stampa. I fatti all'origine della richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, sebbene illustrati con dovizia di particolari nell'ordinanza emessa dal giudice precedente (che riproduce peraltro in larga parte la querela della persona asseritamente offesa dalla diffamazione), possono riassumersi in termini abbastanza semplici.

La persona asseritamente offesa dalla diffamazione, tale Franco Tusa, ex assessore al comune di Monreale, eletto nelle file del PSDI e successivamente fondatore di un club forza Italia, sarebbe stato diffamato dall'onorevole Miccichè, che, in due interviste ad organi di stampa, avrebbe accennato a frequentazioni del Tusa con il signor Mandalari il cui nome, nell'ambito di procedimenti giudiziari in corso, risulterebbe messo in relazione con l'organizzazione mafiosa.

In primo luogo occorre rilevare — sebbene evidentemente tale rilievo non pertenga, in senso stretto, alle competenze della Camera — che, nella stessa querela, il signor Tusa ammette le frequentazioni con il Mandalari (sia pure asserendo che esse avrebbero rivestito soltanto carattere professionale e non di amicizia).

Al di là di questo, tuttavia — e tale è stata la valutazione sostanzialmente unanime della Giunta per le autorizzazioni a procedere —, non si può non rilevare come l'asserita diffamazione rientri nell'ambito di uno scambio di opinioni di evidente natura politica e come tale, secondo la costante giurisprudenza della Giunta (cfr., ad esempio, doc. IV-ter n. 7-A e doc. IV-quater n. 2), da ricondursi alla prerogativa della insindacabilità.

Questa è stata, come si è detto, la valutazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere, che nella seduta del 22 novembre 1995, dopo aver ascoltato anche il deputato interessato, ha formulato tale proposta all'Assemblea.

Michele Giuseppe VIETTI, *Relatore*